

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Corso Paolino d'Aquileia, 2 – C.A.P. 33043 (UD)
www.comune.cividale-del-friuli.ud.it

SETTORE TECNICO



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 21/10/2011
Modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 205 del 25/07/2014
Modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 333 del 22/12/2014

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 4
ART. 2	INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE	pag. 4
ART. 3	DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI ED ORDINANZA DEL SINDACO	pag. 4

TITOLO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

ART. 4	DEFINIZIONI	pag. 6
ART. 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. 8

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 6	FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE	pag. 10
ART. 7	AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	pag. 10
ART. 8	NORME RELATIVE AI CONTENITORI	pag. 11
ART. 9	DIVIETI	pag. 11

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 10	SISTEMI DI RACCOLTA	pag. 13
ART. 11	CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO	pag. 13
ART. 12	ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO	pag. 13
ART. 13	AUTOCOMPOSTAGGIO	pag. 15

TITOLO V GESTIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

ART. 14	RIFIUTI SANITARI	pag. 16
ART. 15	RIFIUTI CIMITERIALI	pag. 16
ART. 16	RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	pag. 16

TITOLO VI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 17	SERVIZI VARI DI PULIZIA	pag. 17
ART. 18	OBBLIGHI GENERALI	pag. 17
ART. 19	CESTINI STRADALI	pag. 17
ART. 20	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE	pag. 17
ART. 21	PULIZIA DEI MERCATI	pag. 18
ART. 22	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	pag. 18
ART. 23	PULIZIA NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag. 18
ART. 24	OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI	pag. 19

ART. 25 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	pag. 19
ART. 26 POZZETTI STRADALI	pag. 19
ART. 27 CAROGNE DI ANIMALI	pag. 19
ART. 28 RACCOLTA DI INDUMENTI USATI	pag. 19
ART. 29 RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO	pag. 20
ART. 30 CONDUZIONE DEGLI ANIMALI	pag. 20
ART. 31 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	pag. 20

TITOLO VII SANZIONI

ART. 32 ABBANDONO DI RIFIUTI	pag. 22
ART. 33 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pag. 22
ART. 34 REGIME SANZIONATORIO E VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO	pag. 22
ART. 35 RECIDIVA	pag. 24

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 36 RINVIO DINAMICO	pag. 25
ART. 37 MODIFICHE	pag. 25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani, come stabilito dall' art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. L'Amministrazione Comunale, nella convinzione che sia necessario conseguire elevati standard di gestione dei rifiuti urbani e di tutela igienico sanitaria del territorio, coadiuvata dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di igiene urbana, introduce, innova e mantiene aggiornate le tecniche di gestione dei rifiuti, adeguandole ai migliori livelli qualitativi.

ARTICOLO 2 INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale e il Gestore del servizio attivano di comune accordo iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti - la prevenzione della produzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia) e solo in ultima istanza lo smaltimento, anche attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti. L'Amministrazione Comunale e il Gestore del servizio promuovono attività promozionali ed educative, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza inerenti la raccolta dei rifiuti, comunicando le modalità di esecuzione del servizio e garantendo la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti.

ARTICOLO 3 DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI ED ORDINANZA DEL SINDACO

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, così come è vietato incendiare i rifiuti, è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (stato solido o liquido) nelle acque superficiali e sotterranee.

2. Come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che viene integralmente richiamato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

TITOLO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

ARTICOLO 4 DEFINIZIONI

1. In relazione alle successive disposizioni e norme, richiamate le definizioni di cui agli artt. 183, 184 e 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto il cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
 - prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.);
 - raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui sopra, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

- recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. A loro volta si suddividono in:
 - o verde: comprende scarti vegetali in generale, derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, fiori, verdura;
 - o umido: comprende scarti di cucina e da preparazione dei pasti, comprese modiche quantità di verde o di pura cellulosa;
- rifiuti ingombranti: sono costituiti da beni durevoli di consumo quali arredi o altri materiali che per peso o dimensione non sono conferibili al servizio ordinario di raccolta;
- autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.;
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

- spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade di cui sopra, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini delle successive disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 184 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Nel caso di specie, con Deliberazione n. 34 del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale dd. 20 maggio 1998, sono stati individuati i rifiuti assimilati sulla base della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove

necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di rifiuto.

6. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 6 FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE

1. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
 - opportunità di carattere economico – produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
2. L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente, con appositi atti della Giunta Municipale, gli obiettivi di incremento delle percentuali di raccolta differenziata.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
4. Il Gestore può attivare in forma sperimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica.
5. Per lo svolgimento dei servizi, il Gestore si avvale delle migliori tecnologie disponibili e sostenibili, al fine di limitare e ridurre gli impatti sull'ambiente, anche attraverso accorgimenti tecnici riguardanti i mezzi meccanici utilizzati (a titolo esemplificativo, al fine di contenere le emissioni sonore).

ARTICOLO 7 AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, differenziando l'area del Centro Storico rispetto alle zone esterne, perseguendo l'obiettivo di massima estensione dello stesso.
2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di svuotamento dei contenitori e di spazzamento stradale comprendono:
 - le strade e le piazze, compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole sparti traffico e quelle delle alberature comunali, le piazzole e le aree sulle quali sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti, i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata, dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;

- le aree pavimentate all'interno delle piazze e dei giardini comunali.
- 3. Per gli scopi e le finalità del presente regolamento l'Amministrazione Comunale individua il centro di raccolta ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in nel D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La realizzazione e la gestione del Centro di raccolta sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i. di cui sopra.

ARTICOLO 8 NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale per mezzo e d'intesa con il Gestore del servizio.
2. I contenitori devono essere contrassegnati con specifiche indicazioni per ciascun rifiuto oggetto della raccolta, devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli accessi da parte degli animali e devono essere adeguati ad impedire esalazioni moleste. I contenitori dei rifiuti urbani sono collocati, ove la sede lo consenta, entro apposite piazzole delimitate, in modo tale da prevenire ogni spostamento della posizione anche nel corso delle operazioni di carico e scarico.
3. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è garantita dal Gestore in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare ottimi livelli di igiene.
4. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di soddisfazione delle esigenze della zona servita, ottimizzazione dell'organizzazione ed espletamento del servizio, nel rispetto del Codice della Strada (anche con apposite segnalazioni visive esterne ubicate sui contenitori del tipo catarifrangente trasversale) e delle norme di pubblica sicurezza.
5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
6. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti urbani, sulla base degli standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

ARTICOLO 9 DIVIETI

1. Nei contenitori appositamente predisposti, i rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, non sciolti ma necessariamente raccolti in sacchetti o appositi involucri protettivi, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nel conferimento,

particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.

2. E' fatto divieto introdurre nei sacchi sostanze liquide, materiale combustibile acceso o non completamente spento, materiali che possano recare danno ai mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto e agli impianti di destinazione. E' parimenti vietato introdurre nei contenitori rifiuti impropri, quali ad esempio i rifiuti di imballaggi terziari, i rifiuti speciali o quelli per il cui conferimento siano state istituite specifiche articolazioni del servizio di raccolta differenziata (a titolo esemplificativo, i rifiuti ingombranti).
3. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. E' pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
4. Qualora un contenitore risultasse già colmo, il conferimento da parte del produttore dei rifiuti deve avvenire nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe. E' fatto divieto abbandonare i rifiuti a terra o nei pressi dei contenitori stradali.
5. E' vietato agli utenti del servizio spostare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti. Inoltre non è consentito, tranne quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni.
6. E' vietata a chiunque, eccetto i soli responsabili del Gestore, qualsiasi forma di cernita effettuata sui rifiuti collocati sulla pubblica via o negli appositi contenitori pubblici o presso le strutture destinate al conferimento dei rifiuti.
7. Nelle aree e per le tipologie di rifiuti per i quali è attivo il sistema di raccolta denominato "porta a porta" è fatto divieto depositare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti.
8. E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
9. E' vietato il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ARTICOLO 10 SISTEMI DI RACCOLTA

1. L'Amministrazione Comunale ha attivato sistemi di raccolta dei rifiuti così articolati:
 - a) attraverso contenitori stradali;
 - b) attraverso il sistema "porta a porta";
 - c) attraverso raccolte programmate (ad esempio a seguito dello svolgimento del mercato settimanale) o a chiamata (ad esempio in occasione di eventi/manifestazioni);
 - d) attraverso raccolte presso il centro di raccolta.

ARTICOLO 11 CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

1. Il rifiuto indifferenziato consiste nel materiale secco residuale, privo degli imballaggi, non recuperabile. La quantità di rifiuto indifferenziato deve essere ridotta al minimo ricorrendo quanto più possibile alla preventiva differenziazione dei materiali riciclabili.
2. Il rifiuto indifferenziato va conferito negli appositi cassonetti, o attraverso idonei contenitori nelle zone in cui è attivo il servizio "porta a porta".
3. La cadenza della raccolta viene programmata sulla base delle necessità dell'utenza.
4. Presso le aree di mercato, nella giornata di svolgimento, e in occasione di manifestazioni o eventi di rilievo viene garantita la raccolta dei rifiuti indifferenziati appositamente collocati in idonei contenitori.
5. Presso le aziende insediate nella Zona Industriale, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati viene garantito attraverso l'utilizzo di apposito contenitore personalizzato fornito in comodato d'uso gratuito.

ARTICOLO 12 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO

1. I servizi di raccolta dei rifiuti differenziati, recuperabili, sono effettuati secondo modalità concordate con il Gestore del servizio e da questo attuate attraverso l'impiego di idonee attrezzature.
2. L'Amministrazione Comunale informa l'utenza, tramite gli Uffici comunali, i periodici di informazione inviati alla cittadinanza, il sito internet comunale e anche attraverso il Gestore del servizio, circa le modalità e le giornate di svolgimento dei servizi.
3. L'organizzazione della raccolta differenziata, tramite il Gestore del servizio, ha la struttura e la dotazione sufficiente, nelle condizioni attuali, a garantire la copertura dei seguenti servizi:

a) Raccolta differenziata con contenitori stradali adibiti a:

CARTA e CARTONE

da collocare entro i contenitori stradali con coperchio bianco e apposita dicitura ed entro i contenitori stradali di colore grigio con dicitura "salvacarta" (specificamente dedicati a

- giornali, riviste, *tetrapack*, piccoli imballaggi in cartone);
- cadenza della raccolta programmata: settimanale.

PLASTICA

- da destinare ai contenitori stradali con coperchio di colore giallo;
- cadenza della raccolta programmata: bisettimanale.

VETRO E BARATTOLAME IN METALLO ED ALLUMINIO

- da collocare entro contenitori stradali (campane) di colore verde;
- cadenza della raccolta programmata: quindicinale.

MEDICINALI SCADUTI

- da collocare entro idonei contenitori posizionati nelle vicinanze delle farmacie;
- cadenza della raccolta programmata: almeno quindicinale.

PILE ESAURITE

- da conferire entro idonei contenitori stradali o presso i rivenditori convenzionati con il Gestore;
- cadenza della raccolta programmata: bimestrale.

VERDE

- da destinare ai contenitori stradali con coperchio di colore verde ed apposita dicitura;
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale.

b) **Raccolta porta a porta:**

CARTA E CARTONE

- da depositare a terra, in prossimità dell'abitazione dell'utenza, previa riduzione volumetrica, esclusivamente nelle giornate e secondo i percorsi prestabiliti;
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale.

PLASTICA E BARATTOLAME IN METALLO ED ALLUMINIO

- conferiti negli appositi sacchetti da depositare a terra, in prossimità dell'abitazione/utenza, esclusivamente nelle giornate e secondo le aree prestabilite;
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale.

c) **Raccolte porta a porta presso specifiche utenze**

VETRO per le attività commerciali

- da conferire entro specifici contenitori forniti in comodato d'uso gratuito, direttamente presso le attività commerciali, secondo il servizio denominato "vetrobar";
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale.

CARTA E CARTONE per le attività commerciali

- da depositare a terra, previa riduzione volumetrica, direttamente in prossimità delle attività commerciali, esclusivamente nelle giornate e secondo i percorsi prestabiliti;
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale.

CARTA E CARTONE e PLASTICA nelle aziende

da conferire rispettivamente previa riduzione volumetrica ed attraverso idonei contenitori/sacchi direttamente presso in prossimità delle aziende, esclusivamente nelle giornate e secondo i percorsi prestabiliti;

- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

- d) **Raccolte effettuate presso il centro di raccolta ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i..**

ARTICOLO 13 AUTOCOMPOSTAGGIO

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, facilita lo sviluppo dell'autocompostaggio secondo i principi e le iniziative previste dall'articolo 2 del presente Regolamento. Le utenze domestiche possono dotarsi di idonei contenitori per il compostaggio domestico degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, anche richiedendo l'assegnazione in comodato d'uso gratuito dei contenitori per i rifiuti organici frazione "verde" all'Amministrazione Comunale, nelle disponibilità di quest'ultima.
2. Il contenitore deve essere collocato in maniera tale da non arrecare disturbo per esalazioni o per fuoriuscite di liquidi.
3. L'utente è tenuto:
 - a) ad utilizzare in sito il materiale risultante dall'autocompostaggio;
 - b) a realizzare l'autocompostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
4. Il Gestore del servizio e l'Amministrazione Comunale sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

TITOLO V GESTIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

ARTICOLO 14 RIFIUTI SANITARI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 2, comma 1, lettera g); è garantito lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta.
2. Lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore, nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 15 RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per rifiuti cimiteriali tutti quelli indicati nel D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.
2. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 devono essere oggetto di gestione separata dai rimanenti rifiuti urbani, secondo le modalità previste dagli artt. 2, 4, 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

ARTICOLO 16 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. Ad esaurimento della loro durata operativa i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. In alternativa, tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale.
2. Il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici presso il centro di raccolta non è ammesso nel caso in cui ci siano rischi di fermento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata: per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

TITOLO VI PULIZIA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 17 SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Nell'ambito della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani, in accordo con il Gestore, sono compresi i seguenti servizi:
 - a) spazzamento stradale con frequenza diversificata a seconda del territorio (centro storico/zone esterne al centro/frazioni);
 - b) spazzamento dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuto dagli stessi;
 - c) svuotamento e pulizia dei cestini;
 - d) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - e) pulizia dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
 - f) altri servizi possono essere affidati al Gestore per motivi di sicurezza o igiene.

ARTICOLO 18 OBBLIGHI GENERALI

1. I soggetti che beneficiano del servizio di gestione dei rifiuti urbani garantito dall'Amministrazione Comunale contribuiscono al buon risultato del servizio stesso. Tutte le utenze devono evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi (a titolo esemplificativo fazzoletti, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia) e devono adottare tutte le precauzioni per evitare il diffondersi di polveri e di altri rifiuti in grado di disperdersi per l'effetto del vento.

ARTICOLO 19 CESTINI STRADALI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di pubblico uso, l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione e manutenzione dei cestini stradali portarifiuti, a disposizione degli utenti.
2. I cestini stradali vengono svuotati dal Gestore del servizio.
3. E' fatto divieto danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o rovesciare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento dei rifiuti urbani domestici o di rifiuti impropri. E' inoltre vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione su di essi, fatto salvo quanto autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 20 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio è garantito sul territorio comunale e viene effettuato, meccanicamente e manualmente, su strade, parcheggi, spazi pubblici o comunque soggetti ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, i tratti urbani della viabilità provinciale e

statale e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

2. Il servizio di spazzamento viene garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi durante l'effettuazione del servizio.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi viene effettuato a cura degli stessi utenti. Il materiale spazzato, quale foglie o altro, deve essere gestito in modo tale da evitare l'intasamento di caditoie a bocca di lupo e dei tombini di scolo.

ARTICOLO 21 PULIZIA DEI MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari appositamente allestite dall'Amministrazione Comunale .
2. In occasione di mercati periodici, fiere autorizzate, spettacoli viaggianti, in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse, e devono concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti.

ARTICOLO 22 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato l'apposito servizio del Gestore nella rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

ARTICOLO 23 PULIZIA NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo eccetera, su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di almeno otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale, gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono di regola a carico dei promotori delle manifestazioni.

ARTICOLO 24
OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

1. In caso di nevicata è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi, per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Tale obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

ARTICOLO 25
ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei destinatari della merce.

ARTICOLO 26
POZZETTI STRADALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' fatto divieto introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ARTICOLO 27
CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite ai sensi dalla normativa vigente, ed in particolare secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.S., tenuto conto delle previsioni del regolamento Ce n. 1774/2002 e della Delibera N. 2825 della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia del 19.09.03.

ARTICOLO 28
RACCOLTA DI INDUMENTI USATI

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata negli appositi contenitori stradali diffusi sul territorio.
2. La gestione della raccolta degli abiti usati è affidata alla Caritas, che è obbligata a comunicare i dati relativi alle raccolte all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 29

RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO

1. In accordo con la legislazione vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico sono ricompresi tra i rifiuti urbani.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico che per loro natura possono determinare danni all'ambiente circostante, devono essere rimossi e destinati a deposito appositamente attrezzato, o al centro di raccolta comunale di cui all'articolo 7, comma 3 del presente Regolamento, in attesa del loro conferimento a soggetti debitamente autorizzati. Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a confezionarli in maniera tale che non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell'ambiente circostante.
3. Le operazioni di rimozione e le successive fasi di deposito di tali rifiuti, effettuate dal personale a ciò delegato da parte dell'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore, devono avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione primaria e secondaria per l'abolizione di ogni rischio per la salute dell'uomo sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente di vita.
4. I rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono smaltiti ricorrendo agli operatori in possesso dei requisiti di legge, o tramite i Consorzi obbligatori istituiti.

ARTICOLO 30

CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

1. In tutti i luoghi pubblici e in tutte le aree private aperte al pubblico i proprietari o le persone incaricate, anche momentaneamente, alla custodia di animali devono essere muniti di apposita attrezzatura al seguito per la completa pulizia dell'area ed asporto delle deiezioni.
2. I proprietari o le persone incaricate, anche momentaneamente, alla custodia di animali, qualora gli animali lordino con le loro deiezioni gli spazi pubblici o le aree private aperte al pubblico, devono provvedere all'immediata rimozione utilizzando apposita attrezzatura.
3. Quanto raccolto dovrà essere racchiuso in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositato unicamente nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. Dall'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

ARTICOLO 31

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. La rimozione dei veicoli o rimorchi abbandonati rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, devono essere conferiti ai

centri di raccolta a cura degli organi di Polizia stradale nelle modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO VII SANZIONI

ARTICOLO 32 ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., chiunque abbandona o deposita rifiuti in modo incontrollato ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 187, comma 3 dello stesso D.Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

ARTICOLO 33 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente Regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 34 REGIME SANZIONATORIO E VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le violazioni al presente regolamento sono punite, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, con il pagamento di sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati.
2. Salvo quanto previsto da quanto di seguito specificamente elencato, le altre violazioni sono sanzionate da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 155,00 (centocinquantacinque/00).
3. Alla verifica del rispetto del presente Regolamento è preposta la Polizia Locale.

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione in euro	
			minima	massima
art. 3	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in area pubblica o privata	Rifiuti non pericolosi	300,00	3.000,00
		Rifiuti pericolosi	600,00	6.000,00

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione in euro	
			minima	massima
art. 3	Immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	300,00	3.000,00
		Rifiuti pericolosi	600,00	6.000,00
art. 9	Conferimento nei cassonetti di rifiuti non adeguatamente confezionati o con volumi tali da impedirne la chiusura; deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori appositamente predisposti dal Gestore per la medesima tipologia di rifiuti; esposizione dei rifiuti nel giorno o fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta		50,00	310,00
art. 9	Conferimento nei cassonetti di materiali non completamente spenti o accesi o di rifiuti impropri		105,00	620,00
art. 9	Mancato avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25,00	155,00
art. 9, art. 19	Spostamento o danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti sulle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti		25,00	155,00
art. 9	Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Gestore		25,00	155,00

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione in euro	
			minima	massima
art. 9	Conferimento di rifiuti extra comunali e combustione dei rifiuti	Rifiuti non pericolosi	50,00	310,00
		Rifiuti pericolosi	105,00	620,00
art. 30	Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali	Mancata pulizia ed asportazione delle deiezioni	25,00	200,00
		Mancanza di apposita attrezzatura al seguito da parte di proprietari o persone incaricate anche momentaneamente alla custodia di animali	12,50	100,00

ARTICOLO 35 RECIDIVA

1. Quando il trasgressore sia incorso, in un periodo di un anno, in una delle violazioni di cui all'articolo 34 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la maggiorazione della sanzione stessa nella misura del 100%.

TITOLO VIII NORME FINALI

ARTICOLO 36 RINVIO DINAMICO

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunali nel presente Regolamento s'intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
2. Le modifiche di norme regionali, statali e comunitarie, anche non espressamente citate, intervenute successivamente all'approvazione del presente Regolamento integrano le disposizioni di quest'ultimo senza necessità di un formale atto di recepimento.

ARTICOLO 37 MODIFICHE

1. L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche al presente Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
2. Eventuali modifiche adottate per il miglioramento del servizio, quali ad esempio l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di effettuazione dei servizi ed al numero e tipologie dei cassonetti dedicati, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale d'intesa con il Gestore.
3. In particolare, è potestà della Giunta Municipale approvare le modifiche inerenti l'organizzazione del servizio di raccolta (titolo IV) e di pulizia del territorio (titolo VI).